



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 229

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: SOSPENSIONE ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E CERTEZZA DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

presentata il 20 gennaio 2022 dai Consiglieri Boron, Valdegamberi, Michieletto, Cavinato e Vianello

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- a causa del perdurare della crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da covid-19, il settore dei lavori, delle forniture e dei servizi pubblici subisce ancor oggi gli effetti sfavorevoli di un ciclo economico negativo, ben lungi dal terminare;
- la pandemia da Coronavirus ha arrecato all'economia nazionale ed internazionale danni irreversibili tali da ritenere opportuna la tempestiva adozione di accorgimenti eccezionali anche nell'abito degli appalti pubblici e delle concessioni, cosicché da incentivare i necessari investimenti per far fronte alle ricadute economiche avverse verificatesi a seguito delle misure di contenimento del contagio e dell'emergenza sanitaria relativa al covid-19;
- sulla base di alcuni rilievi recentemente eccepiti dall'Unione europea, il legislatore ha già provveduto ad introdurre delle disposizioni di carattere temporaneo oltreché derogatorie all'ordinaria disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prorogandone la vigenza in taluni casi fino al 30 giugno 2023;

APPURATO che anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede un processo di riforma in due tappe del settore dei contratti pubblici: una prima tappa, attuata in via d'urgenza con il decreto legge 77/2021, ed una seconda tappa da attuare mediante lo strumento della legge delega e da completare entro il giugno 2023, allo scopo di adeguare la normativa interna al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, con l'obiettivo ultimo di

razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

RISCONTRATO CHE:

- la situazione emergenziale da covid-19 in corso, obbliga ad un ripensamento di alcuni specifici ambiti della contrattualistica pubblica, con particolare riferimento al sistema di gestione e prevenzione del contenzioso tra gli operatori economici e le stazioni appaltanti, volto all'individuazione di innovative quanto concrete proposte di riforma inerenti la corretta esecuzione dei pagamenti dovuti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, nonché riguardanti la sospensione termini di consegna dei lavori ovvero dell'esecuzione del contratto oggetto di aggiudicazione;
- l'impresa che si aggiudica l'appalto o la concessione, a maggior ragione in questo contesto di crisi globale dell'economia, deve poter beneficiare della non perentorietà dei termini di consegna dei lavori o di esecuzione del contratto, oppure di un regime di sospensione più tutelante rispetto alle previsioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 50/2016, qualora il ritardo sia da imputare all'emergenza sanitaria in corso;
- nel caso in cui l'esecuzione della prestazione ritardi per i motivi indicati ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo 50/2016 rispetto a quanto stabilito dal contratto, l'aggiudicatore, oltre alla risoluzione del contratto può essere soggetto al pagamento delle penali;
- sempre ai sensi del "nuovo codice dei contratti pubblici" vengono attribuiti all'autorità nazionale anticorruzione, poteri di vigilanza e controllo sui contratti pubblici e sull'esecuzione degli stessi;
- oramai in molteplici settori merceologici, l'inadempienza retributiva delle stazioni appaltanti ed in particolare della pubblica amministrazione, verso l'impresa affidataria dell'appalto o della concessione, è essa stessa causa del mancato pagamento di fornitori e dipendenti con blocco dell'attività;
- ad oggi non si rileva nell'ordinamento una disposizione chiara ed esaustiva, che imponga il rispetto del termine di pagamento nei riguardi della stazione appaltante, oltreché una qualsiasi previsione normativa di un mero procedimento in grado di coinvolgere un soggetto terzo ovvero un'istituzione finanziaria, al fine di affiancare e sostituire temporaneamente l'ente aggiudicatore o le amministrazioni aggiudicatrici nell'erogazione degli importi dovuti;
- l'attuale normativa vigente, alla luce dei rilievi di derivazione comunitaria non risolve completamente il problema attinente alla celerità dei pagamenti in quanto l'articolo 113 bis, nel richiamare l'adozione formale del SAL (documento attestante lo stato di avanzamento dei lavori) ovvero del certificato di pagamento a seguito della verifica di conformità nelle forniture, come momento da cui far decorrere i trenta giorni per versare l'importo dovuto, finisce per introdurre un elemento di forte discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione contrario alla definitiva individuazione di un termine tempestivo, oltreché certo di pagamento;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

ad intervenire presso il Governo della Repubblica affinché siano adottate le necessarie disposizioni normative atte ad implementare la vigente disciplina

derogatoria afferente alla crisi epidemiologica da covid-19 nell'ambito del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016, al fine di:

- 1) prevedere un regime di sospensione dei termini sulla consegna dei lavori o forniture e più in generale sull'espletamento della prestazione oggetto del contratto stipulato tra stazione appaltante e l'aggiudicatario, in caso di ritardi imputabili in via esclusiva a causa della situazione emergenziale da covid-19;
 - 2) introdurre delle previsioni normative che esplicitino l'impossibilità per le stazioni appaltanti di incassare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di prevedere penali, nonché procedere con apposite segnalazioni nei riguardi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nei riguardi di operatori economici, qualora i ritardi o le complicazioni nell'adempimento del contratto di appalto o di concessione siano imputabili all'emergenza da coronavirus;
 - 3) introdurre le modifiche necessarie alla regolamentazione vigente, affinché siano garantiti ed erogati tempestivamente i pagamenti alle imprese aggiudicatrici, nonché ridotti i termini per procedere all'erogazione;
 - 4) favorire ed estendere forme di collaborazione tra Cassa depositi e prestiti, ovvero altre istituzioni finanziarie, e le pubbliche amministrazioni, per sostenere l'immediata erogazione dei pagamenti dovuti in capo all'operatore economico aggiudicatario di una procedura d'appalto o di una concessione, anche attraverso innovative attività di finanziamento e nuovi strumenti finanziari.
-